



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
AD INDIRIZZO MUSICALE
A. GRANDI - S. CASTROMEDIANO



Via F.sco Patituri, 2 - 73100 - Lecce • Tel 0832/346889 - Fax: 0832/231441 • CF: 93173040754 • COD.MEC.LEIC8AV008
PEO: leic8av008@istruzione.it - PEC: leic8av008@pec.istruzione.it

Circolare n. 15

Al personale docente
Al personale ATA
Ai Responsabili di plesso
Al DSGA
Agli atti
Al sito web dell'Istituto

OGGETTO: Vigilanza sugli alunni – disposizioni organizzative e obblighi del personale docente e ATA

Al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità e la corretta vigilanza degli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, si richiamano con la presente le disposizioni relative agli obblighi di vigilanza gravanti sul personale scolastico.

La presente direttiva costituisce **disposizione di servizio** e deve essere scrupolosamente osservata da tutto il personale, ciascuno per quanto di propria competenza.

L'obbligo di vigilanza sugli alunni costituisce un preciso dovere di servizio e assume carattere prioritario rispetto ad altre attività che possano essere svolte durante l'orario di servizio.

Il vigente CCNL del comparto Istruzione e Ricerca prevede espressamente, tra gli obblighi del dipendente, il rispetto dei doveri di vigilanza nei confronti degli alunni e degli studenti affidati. Il medesimo CCNL individua inoltre specifiche funzioni di accoglienza e sorveglianza in capo al personale ATA e, in particolare, ai collaboratori scolastici.

1. PRINCIPIO GENERALE: GLI ALUNNI NON DEVONO MAI ESSERE LASCIATI SENZA VIGILANZA

Durante tutto il periodo in cui gli alunni sono affidati alla scuola, deve essere garantita una vigilanza **continua, effettiva, adeguata e non meramente formale**.

È pertanto vietato lasciare gli alunni incustoditi, anche per periodi brevi e anche quando gli stessi si trovino in ambienti diversi dall'aula.

Il personale deve adottare, secondo le rispettive competenze, tutte le misure necessarie a prevenire situazioni di pericolo, intervenendo tempestivamente qualora si verificano comportamenti o situazioni potenzialmente pregiudizievoli per l'incolumità degli alunni.

L'obbligo di vigilanza riguarda gli alunni **dal momento in cui entrano nella sfera di custodia della scuola fino al momento in cui ne cessano le condizioni di affidamento**, secondo le modalità organizzative stabilite dall'Istituto.

La giurisprudenza ha riconosciuto che il dovere di vigilanza della scuola permane per tutto il tempo in cui l'alunno si trova legittimamente all'interno dell'istituzione scolastica.

2. OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE

I docenti sono direttamente responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati durante le attività didattiche e negli ulteriori momenti nei quali, secondo l'organizzazione scolastica, sono incaricati della loro sorveglianza.

Ai sensi del CCNL vigente, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi a scuola **cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad assistere all'ingresso e all'uscita degli alunni.

Pertanto:

- il docente deve trovarsi puntualmente nel luogo assegnato per la vigilanza;
- non è consentito arrivare in ritardo rispetto all'orario di presa in carico della classe;
- il docente non può allontanarsi dall'aula lasciando gli alunni privi di vigilanza;
- l'eventuale necessità di allontanarsi dall'aula deve essere eccezionale, motivata e tale da non determinare l'interruzione della vigilanza;
- in caso di necessità o impedimento, il docente deve assicurarsi preventivamente che la vigilanza sia garantita da altro personale autorizzato;
- al termine dell'attività didattica il docente deve accompagnare e vigilare sugli alunni secondo le modalità organizzative previste dal plesso;
- il docente deve vigilare anche durante gli spostamenti della classe, le attività laboratoriali, la palestra, le uscite negli spazi esterni, la mensa, la ricreazione e ogni altra attività organizzata dalla scuola.

Particolare attenzione deve essere prestata ai momenti di **transizione**, quali ingresso, uscita, cambio dell'ora, spostamento degli alunni, ricreazione, accesso ai servizi igienici e cambio degli ambienti.

3. CAMBIO DELL'ORA

Il cambio dell'ora costituisce un momento particolarmente delicato sotto il profilo della vigilanza.

Il docente che termina il proprio servizio con una classe **non deve abbandonare gli alunni fino a quando non sia subentrato il docente dell'ora successiva**, salvo diverse disposizioni organizzative formalmente impartite.

Il docente in ingresso deve raggiungere tempestivamente la classe.

È fatto divieto di determinare, anche temporaneamente, situazioni nelle quali una classe o un gruppo di alunni rimanga privo di vigilanza.

In caso di ritardo del collega subentrante, il docente presente deve mantenere la vigilanza e segnalare tempestivamente la situazione al responsabile di plesso o alla segreteria.

4. RICREAZIONE E INTERVALLO

Durante l'intervallo la vigilanza deve essere **continua e attiva**.

Il docente incaricato della vigilanza deve:

- mantenere una posizione che consenta il controllo effettivo degli alunni;
- evitare di dedicarsi ad attività estranee alla vigilanza;
- intervenire tempestivamente in presenza di comportamenti pericolosi;
- prestare particolare attenzione agli alunni più fragili o che necessitino di specifica assistenza;
- impedire giochi, condotte o utilizzi di spazi e materiali che possano determinare rischi.

La vigilanza durante la ricreazione non può essere considerata una pausa del personale.

Il CCNL vigente ricomprende espressamente nella funzione docente anche la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante la ricreazione e la mensa.

5. ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI

L'uscita degli alunni dall'aula per recarsi ai servizi igienici deve avvenire secondo modalità compatibili con l'età degli alunni e con le esigenze di sicurezza.

Particolare attenzione deve essere prestata nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Il personale non deve consentire che gli alunni si allontanino senza controllo dagli spazi scolastici loro assegnati.

I collaboratori scolastici assicurano, nell'ambito delle proprie competenze, la vigilanza negli spazi comuni e l'assistenza prevista dal profilo professionale, compresa, nella scuola dell'infanzia e primaria, l'assistenza necessaria nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

6. OBBLIGHI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Il personale collaboratore scolastico concorre alla vigilanza sugli alunni secondo le attribuzioni del proprio profilo professionale e secondo le disposizioni organizzative impartite dal Dirigente scolastico e dal DSGA.

In particolare, i collaboratori scolastici devono garantire la sorveglianza:

- negli ingressi e nelle uscite;
- negli atri e nei corridoi;
- nei pressi dei servizi igienici;
- durante i cambi dell'ora;
- durante la ricreazione, secondo l'organizzazione del plesso;
- durante gli spostamenti degli alunni;
- nei periodi immediatamente antecedenti e successivi alle attività didattiche;
- in ogni altra situazione nella quale sia prevista la loro presenza a tutela degli alunni.

Il CCNL individua espressamente tra le mansioni del collaboratore scolastico l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni, anche durante il cambio dell'ora, l'uscita dalla classe per l'utilizzo dei

servizi e la ricreazione, nonché la vigilanza durante il pasto e, nella scuola dell'infanzia e primaria, l'assistenza nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Il collaboratore scolastico **non può abbandonare il posto assegnato senza aver preventivamente assicurato la continuità della vigilanza**, salvo situazioni di comprovata necessità e secondo le procedure organizzative del plesso.

7. INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI

I momenti di ingresso e uscita devono essere organizzati in modo da evitare situazioni di affollamento, confusione o assenza di vigilanza.

Il personale incaricato deve essere presente nelle postazioni assegnate prima dell'arrivo degli alunni e permanere in servizio fino al completamento delle operazioni di uscita.

Nessun alunno deve essere lasciato senza sorveglianza negli spazi scolastici.

Eventuali ritardi dei genitori, situazioni di mancata consegna o altre circostanze anomale devono essere immediatamente segnalate al responsabile di plesso e/o alla segreteria secondo le procedure interne.

8. SCUOLA DELL'INFANZIA

Nella scuola dell'infanzia l'obbligo di vigilanza deve essere esercitato con particolare attenzione in ragione della minore età degli alunni.

Gli alunni non devono essere lasciati soli in aula, nei servizi igienici, nei corridoi, negli spazi esterni o in qualsiasi altro ambiente della scuola.

Gli spostamenti dei bambini devono essere organizzati in modo da assicurare costantemente la presenza e il controllo del personale.

Particolare attenzione deve essere prestata durante:

- ingresso e accoglienza;
- cambio e cura dell'igiene personale;
- utilizzo dei servizi igienici;
- mensa;
- riposo, ove previsto;
- attività negli spazi esterni;
- uscita e consegna ai genitori o ai soggetti formalmente delegati.

9. SCUOLA PRIMARIA

Nella scuola primaria la vigilanza deve essere calibrata sull'età e sul grado di autonomia degli alunni, senza tuttavia presumere un'autonomia tale da escludere l'obbligo di sorveglianza.

Particolare attenzione deve essere garantita durante i cambi d'aula, gli spostamenti, l'intervallo, l'accesso ai servizi, la mensa, le attività motorie e le attività negli spazi esterni.

Gli alunni non possono essere lasciati soli in classe, nei corridoi o negli altri ambienti scolastici.

10. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Anche nella scuola secondaria di primo grado permane integralmente l'obbligo di vigilanza.

La maggiore età evolutiva e il maggiore grado di autonomia degli alunni **non comportano il venir meno dell'obbligo di vigilanza**, che deve essere esercitato in relazione all'età, al grado di maturazione, alle caratteristiche del gruppo classe e alle concrete circostanze.

La giurisprudenza ha infatti chiarito che il contenuto della vigilanza può essere modulato in relazione all'età e al grado di maturazione degli alunni, ma non viene meno per il solo fatto che gli studenti siano più grandi.

11. DIVIETO DI UTILIZZARE IL TEMPO DI VIGILANZA PER ATTIVITÀ ESTRANEE

Durante i periodi nei quali il personale è incaricato della vigilanza, non devono essere svolte attività che impediscano o riducano significativamente il controllo sugli alunni.

A titolo esemplificativo, durante la vigilanza non è consentito:

- utilizzare il telefono cellulare per motivi personali;
- intrattenere conversazioni prolungate estranee al servizio;
- allontanarsi dalla postazione senza autorizzazione o senza assicurare la continuità della vigilanza;
- svolgere attività amministrative o didattiche incompatibili con la vigilanza;
- utilizzare computer o altri dispositivi in modo tale da impedire il controllo degli alunni.

La vigilanza deve essere **effettiva e concretamente esercitata**, non limitandosi alla mera presenza fisica del personale.

12. USCITE DALL'AULA E SPOSTAMENTI

Ogni spostamento degli alunni deve essere organizzato e vigilato.

Gli alunni non devono essere autorizzati a circolare liberamente negli edifici scolastici senza una precisa motivazione e senza le necessarie condizioni di sicurezza.

Durante gli spostamenti verso palestra, laboratori, mensa, spazi esterni o altri ambienti, il docente deve accompagnare e vigilare sulla classe secondo le modalità stabilite dall'organizzazione del plesso.

13. ASSENZA O RITARDO DEL DOCENTE

In caso di assenza improvvisa, ritardo o impedimento del docente, la classe non deve essere lasciata priva di vigilanza.

Il personale presente deve attivarsi immediatamente per segnalare la situazione al responsabile di plesso e/o alla segreteria, affinché venga assicurata la necessaria vigilanza secondo l'organizzazione predisposta.

È fatto espresso divieto di lasciare autonomamente la classe senza aver preventivamente verificato che sia stata assicurata la presenza di altro personale.

14. OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

Tutto il personale è tenuto a segnalare immediatamente al Dirigente scolastico, al DSGA, al responsabile di plesso o agli uffici competenti:

- situazioni di pericolo;
- comportamenti degli alunni potenzialmente lesivi;
- carenze nelle condizioni di sicurezza degli ambienti;
- assenza o insufficienza di vigilanza;
- mancata sostituzione di un docente;
- anomalie nelle procedure di ingresso e uscita;
- qualsiasi circostanza che possa compromettere la sicurezza degli alunni.

La segnalazione deve essere tempestiva e non può essere omessa nella presunzione che altri abbiano già provveduto.

15. PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ O CON SPECIFICHE ESIGENZE

La vigilanza deve essere esercitata tenendo conto delle specifiche esigenze degli alunni con disabilità o con particolari condizioni che richiedano una maggiore attenzione.

Il personale docente e ATA, ciascuno per le proprie competenze, è tenuto a rispettare quanto previsto dal PEI, dalle disposizioni organizzative dell'Istituto e dalle indicazioni impartite dai soggetti competenti.

Il personale collaboratore scolastico assicura inoltre l'ausilio materiale non specialistico previsto dal proprio profilo professionale.

16. RESPONSABILITÀ

Si richiama l'attenzione di tutto il personale sul fatto che l'inosservanza degli obblighi di vigilanza può determinare responsabilità a carico del dipendente, secondo la natura e la gravità della condotta e delle conseguenze eventualmente prodotte.

Il vigente CCNL prevede espressamente conseguenze disciplinari per la violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti degli alunni e, nei casi previsti, anche per l'assenza dal servizio o l'arbitrario abbandono dello stesso con conseguente violazione degli obblighi di vigilanza.

Pertanto, eventuali condotte omissive, negligenti o non conformi alle disposizioni della presente direttiva saranno valutate sotto il profilo disciplinare, organizzativo e, ove ne ricorrano i presupposti, anche sotto gli ulteriori profili di responsabilità previsti dall'ordinamento.

17. DISPOSIZIONI FINALI

Tutto il personale è tenuto a conoscere e osservare la presente direttiva.

I Responsabili di plesso sono incaricati di verificare la corretta applicazione delle disposizioni e di segnalare tempestivamente alla Dirigenza eventuali criticità.

Il DSGA provvederà, per quanto di competenza, all'organizzazione del servizio del personale ATA in modo da garantire la necessaria vigilanza negli spazi e nei momenti individuati dalla presente direttiva.

Si dispone che **nessuna esigenza organizzativa, didattica o amministrativa possa giustificare l'omissione della vigilanza sugli alunni**, ove ciò determini una situazione di mancata tutela della loro sicurezza.

La presente circolare ha efficacia immediata e costituisce disposizione di servizio.

Si confida nella scrupolosa e puntuale osservanza da parte di tutto il personale.

La Dirigente Scolastica
Maria Rosaria MANCA



Firmato digitalmente da
Maria Rosaria Manca
C: IT